



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**L’INDIPENDENZA DEL REVISORE
LEGALE: PROFILI NORMATIVI E CASI
GIURISPRUDENZIALI**

**THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL
AUDITOR: REGULATORY PROFILES AND
CASE LAW**

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:
Tommaso Petrolati

Anno Accademico 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE	6
1.1 IL PROCESSO DI REVISIONE E LE SUE FASI.....	6
1.2 GLI ISA E LA LORO FONDAMENTALE IMPORTANZA NELLA DISCIPLINA	10
1.3 L’AUDIT RISK E LE SUE COMPONENTI.....	13
1.4 IL GIUDIZIO DEL REVISORE SUL BILANCIO.....	17
CAPITOLO 2: I PRINCIPI ETICI E L’INDIPENDENZA	22
2.1 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	22
2.2 L’INDIPENDENZA COME PILASTRO DELLA REVISIONE E LE SUE MINACCE.....	25
2.3 LA RESPONSABILITA’ COLLEGATA ALL’INDIPENDENZA	29
CAPITOLO 3: L’INDIPENDENZA NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA	33
3.1 L’INDIPENDENZA NELLA PRASSI	33
3.2 L’INDIPENDENZA SECONDO LA GIURISPRUDENZA	36
3.3 CONSIDERAZIONI DI SINTESI.....	41
CONCLUSIONI.....	42
BIBLIOGRAFIA	44
SITOGRAFIA	45
RINGRAZIAMENTI.....	46

INTRODUZIONE

La revisione legale è disciplinata dal D.lgs. 39/2010¹, ed è definita come la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro².

Nel seguente elaborato verranno toccati i punti più rilevanti della materia, con particolare attenzione al tema dell'indipendenza del revisore, pilastro e fondamento della disciplina, il quale sarà analizzato in maniera accurata e dettagliata nel prosieguo della trattazione.

In un primo capitolo si esplicherà quella che è la revisione e le sue fasi salienti, con riferimento agli International Standards on Auditing (ISA), emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC), che fanno da caposaldo della materia. Nello stesso si andranno a definire quelli che sono i rischi da stabilire per il revisore, in base ai quali verranno determinate le soglie per lo svolgimento dell'incarico. Verrà poi analizzato il giudizio sul bilancio, tenendo presente che esso rappresenta il fulcro della revisione legale e il momento culminante dell'intero

¹ Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

² Art. 1 D.lgs. 39/2010 - Definizioni.

processo.

In seguito, nel secondo capitolo, saranno trattati, attraverso il Codice Italiano di Etica e Indipendenza (Codice IESBA), i principi di comportamento che il revisore deve seguire, i quali vanno oltre la conoscenza dei principi contabili, e sono alla base della revisione. Successivamente verrà affrontato il vero tema della presente relazione, ossia l'indipendenza, di fondamentale importanza per il revisore, senza la quale egli non deve nemmeno accettare l'incarico.

Si giungerà così al capitolo conclusivo, nel quale verranno esaminate le linee guida date dall'Associazione Italiana Società di Revisione (Assirevi) in materia di indipendenza, con un richiamo, in chiave storica, a una delibera della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) che verrà vista in un secondo momento. Da ultimo verrà approfondito il tema dell'indipendenza sotto il profilo giuridico attraverso l'esame di due sentenze, emesse rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Genova.

CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE

1.1 IL PROCESSO DI REVISIONE E LE SUE FASI

La revisione legale è un processo effettuato dal revisore mediante mezzi e tecniche sofisticati, nel rispetto di norme professionali. L'obiettivo in primis è quello di esprimere un giudizio professionale, indipendente e responsabilizzato sul bilancio d'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato, valutandone la conformità alle norme vigenti e a predeterminati principi contabili³. In secondo luogo viene verificata, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

I soggetti abilitati a svolgere l'attività di revisione sono:

- Collegio sindacale, nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo statuto lo prevede. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Sindaco unico, nelle sole società a responsabilità limitata, e per le suddette condizioni.
- Revisore legale, ovvero una persona fisica abilitata a svolgere la revisione legale, iscritta appositamente nel Registro dei revisori.

³ BAUER R., La revisione legale. Tecniche e procedure, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020.

- Società di revisione, ossia una società iscritta nel Registro, abilitata ad esercitare la revisione legale.

Qualora la società revisionata sia un ente di interesse pubblico (EIP)⁴ o un ente sottoposto a regime intermedio⁵, a prescindere che essa rediga o meno il bilancio consolidato, la revisione potrà essere affidata esclusivamente ad un revisore legale o ad una società di revisione.

Le fasi del processo di revisione sono le seguenti⁶:

1. Attività di pre-incarico, in cui il revisore deve valutare i rischi dell'incarico, predisporre i termini dello stesso e selezionare il team di revisione⁷ con il quale lavorerà. Per quanto riguarda i rischi dell'incarico, egli deve considerare la rischiosità del cliente e dell'attività da revisionare, e successivamente si andranno a considerare i tempi dell'incarico, le eventuali risorse da utilizzare, e se ci sono dei conflitti di interesse con la società revisionata, tema che andremo a sviluppare in un paragrafo apposito. Se il revisore, a seguito delle analisi sopracitate, considera la rischiosità accettabile, allora potrà accettare la proposta d'incarico affidatagli

⁴ Art. 16 D.lgs. 39/2010 - Enti di interesse pubblico.

⁵ Art. 19 bis D.lgs. 39/2010 - Enti sottoposti a regime intermedio.

⁶ BAVA F., La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia, Giuffrè, Milano, 2016.

⁷ Il responsabile dell'incarico, tutti i partner e il personale professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un soggetto appartenente alla sua rete che partecipano allo svolgimento dell'incarico, e qualsiasi altra persona che svolge procedure di revisione nell'ambito dell'incarico, escluso l'esperto esterno del revisore e i revisori interni che forniscono assistenza diretta nel corso dell'incarico.

dall'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'incarico, in riferimento agli EIP, ha la durata di 7 esercizi per i singoli revisori legali e di 9 esercizi per le società di revisione, e può essere nuovamente conferito soltanto dopo 4 esercizi dalla data di cessazione dell'incarico, mentre per i soggetti diversi dagli EIP l'incarico di revisione legale dura 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio dell'incarico. Lo stesso incarico può cessare per decorso naturale del termine, risoluzione consensuale, revoca, dimissioni, morte del revisore o cessazione della società di revisione.

2. Pianificazione, rappresentante la fase più importante e corposa di tutto il processo di revisione, difatti una buona pianificazione permette al revisore e al suo team uno svolgimento efficace ed efficiente del processo. Durante l'attività di pianificazione il revisore conosce la società e il relativo sistema di controllo interno (SCI)⁸, ed esegue l'analisi comparativa riferita al bilancio: si tratta della fase più importante in quanto è qui che il revisore, in base ai dati, ai controlli e alle valutazioni svolte, stabilisce i rischi e le

⁸ Il sistema messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e dal personale dell'impresa al fine di supportare l'organizzazione e raggiungere gli obiettivi predefiniti.

successive soglie con le quali poi lavorerà durante l'anno, e di conseguenza quali verifiche andrà a svolgere.

3. Esecuzione del piano di revisione, nella quale il revisore e i suoi collaboratori vanno a svolgere i test di controllo, relativi allo SCI, e i test di sostanza, riguardo alle verifiche dei valori di bilancio: questi test saranno più o meno frequenti in base ai rischi precedentemente stabiliti. Il revisore potrà poi decidere se delegare delle attività a terzi, se utilizzare, nel caso fosse presente, il revisore interno della società revisionata, e se eventualmente avvalersi di un esperto circa materie non propriamente affini alle competenze del revisore stesso.
4. Conclusioni e relazioni, con il revisore che controlla quelle che sono le eventuali differenze di revisione⁹ e gli eventi successivi¹⁰. In riferimento agli EIP il revisore dovrà obbligatoriamente emettere la cosiddetta management letter¹¹, mentre in tutti gli altri casi la lettera è facoltativa e a discrezione del revisore in quanto trattasi di un servizio aggiuntivo. Dopo aver compiuto tutte le verifiche, ottenuto il bilancio e la lettera di attestazione della direzione¹² firmati, il revisore potrà procedere, entro il termine del 16 aprile, con la relazione di revisione, composta da titolo e

⁹ ISA 450 - Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.

¹⁰ ISA 560 - Eventi successivi.

¹¹ Lettera alla direzione contenente suggerimenti riguardo al Sistema di controllo interno.

¹² La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione dell'attività dell'impresa.

destinatari, relazione sul bilancio, giudizio sulla relazione sulla gestione¹³ e data.

5. Attività post-incarico, legate ad obiettivi qualità, con il revisore che deve completare entro 60 giorni dalla data di relazione di revisione le carte di lavoro¹⁴, conservando quest'ultime per 10 anni dalla data della relazione di revisione cui si riferiscono¹⁵.

1.2 GLI ISA E LA LORO FONDAMENTALE IMPORTANZA NELLA DISCIPLINA

Gli ISA sono i principi di revisione internazionale, e supportano l'attività del revisore, permettendogli di svolgere il lavoro in maniera più efficace ed efficiente.

Ci sono poi gli ISA Italia, i quali rappresentano specificità appunto italiane che cambiano meramente a livello di forma rispetto agli ISA internazionali, per cui a seguire il termine ISA verrà usato in considerazione ai principi di revisione adottati in Italia.

Questi standard hanno una loro struttura, e sono divisi nei seguenti macro-gruppi¹⁶:

- 200-299 Principi generali e responsabilità;

¹³ Art. 2428 c.c.: Relazione sulla gestione.

¹⁴ Documentazione della revisione.

¹⁵ Art. 10-quater, comma 7, D.lgs. 39/2010 - Organizzazione del lavoro, insieme all'OIC 230 - Documentazione della revisione.

¹⁶ D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, Giappichelli, Torino, 2020.

- 300-499 Identificazione dei rischi e risposte ai rischi;
- 500-599 Elementi probativi;
- 600-699 Utilizzo del lavoro di altri;
- 700-799 Conclusioni della revisione e giudizio.

Il primo standard di ogni blocco esprime i concetti dei successivi.

L'ISA 200¹⁷ rappresenta lo standard principale su cui si basa l'intera disciplina della revisione, e spiega come l'obiettivo della materia sia quello di accrescere la fiducia degli stakeholder, e ciò è dato dal giudizio espresso dal revisore in merito al fatto che il bilancio rappresenti in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società revisionata.

Si ha poi l'ISA 300¹⁸, che spiega l'imprescindibilità della pianificazione, nella quale il revisore stabilisce la strategia generale di revisione¹⁹, che va aggiornata qualora sussistano dei fatti durante lo svolgimento del processo. In questo blocco è altrettanto di rilievo l'ISA 315²⁰, che definisce le modalità con le quali il revisore deve acquisire le informazioni sulla struttura organizzativa della società revisionata, così da avere una conoscenza sufficiente del cliente. Verrà poi fatta un'analisi sintetica dello SCI, in modo da valutare se questo è completo, accurato, valido e

¹⁷ ISA 200 - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali.

¹⁸ ISA 300 - Pianificazione della revisione contabile del bilancio.

¹⁹ Documento di programmazione dove vengono definiti gli obiettivi dell'incarico, la società revisionata e i rischi connessi alla sua attività, e la determinazione della significatività.

²⁰ ISA 315- Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi.

protetto: sulla base di questi elementi il revisore stabilirà il rischio.

A seguire l'ISA 500²¹ definisce quelli che sono gli elementi probativi, i quali sono necessari per supportare il giudizio del revisore e la relazione di revisione, e rappresentano una prova per le conclusioni che egli trae riguardo le asserzioni²².

Questi elementi devono essere sufficienti e appropriati rispettivamente a livello quantitativo e qualitativo, per cui, tenendo sempre conto dell'efficienza, è meglio avere meno documenti che, però, sono qualitativamente elevati. Sempre facente parte di questo blocco è l'ISA 530²³, che spiega quello che è il campionamento, difatti il revisore, sempre per un discorso di tempistiche, è impossibilitato nel poter controllare tutti i documenti e la contabilità del cliente, per cui quella che effettua è una selezione del campione, di relazione inversa rispetto al rischio precedentemente stabilito, per cui più quest'ultimo è alto, più il campione sarà minore e di conseguenza maggiori saranno i controlli. Il campionamento può essere statistico o non statistico, con il primo che va a limitare quelle che sono le responsabilità del revisore, mentre il secondo rappresenta un giudizio professionale in cui il revisore fa riferimento alla sua esperienza. L'obiettivo riguardo al campionamento è quello di ridurre il rischio di campionamento²⁴ in merito ad efficacia ed efficienza.

²¹ ISA 500 - Elementi probativi.

²² Dichiarazioni della direzione relative al bilancio, ovvero completezza, esistenza, accuratezza, valutazione, obblighi e diritti, presentazione e informativa.

²³ ISA 530 - Campionamento di revisione.

²⁴ Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione.

Il blocco degli ISA 600²⁵ e seguenti va a trattare in maniera prevalente il lavoro effettuato dai terzi, utilizzato per velocizzare l'attività del revisore. È ammesso l'utilizzo di un revisore interno, qualora la società revisionata ne disponga, ma bisogna sempre ricordare che il lavoro di quest'ultimo viene valutato dal revisore, il quale deciderà se fare o meno utilizzo dell'attività dello stesso, in quanto si tratta pur sempre di un dipendente della società revisionata. È altresì concesso l'utilizzo del lavoro di soggetti terzi, purché essi siano esperti di materie non di competenza del revisore stesso.

Il punto terminale del processo di revisione è dato dall'ISA 700²⁶, il quale verrà approfondito a parte in un apposito paragrafo.

1.3 L'AUDIT RISK E LE SUE COMPONENTI

Il cosiddetto audit risk corrisponde al rischio di revisione, che rappresenta il rischio che il revisore esprima un giudizio positivo su un bilancio significativamente errato o un giudizio falso in riferimento ad un bilancio sostanzialmente corretto. Esso rappresenta un rischio ineliminabile che il revisore dovrà sempre tenere in considerazione, e scaturisce dal prodotto tra rischio intrinseco, rischio di controllo

²⁵ ISA 600 - La revisione del bilancio del gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti).

²⁶ ISA 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.

e rischio di individuazione²⁷.

Partendo dal rischio intrinseco, esso consiste nella possibilità che un'asserzione contenga un errore che possa essere significativo, indipendentemente da qualunque controllo venga fatto. Si tratta quindi di un rischio che il revisore non può controllare, per cui viene accettato così com'è, analizzandolo, valutandolo e stabilendo se si tratti di un rischio elevato o meno. Esso è indipendente dalla revisione, per cui è un rischio strutturale, basato sulle caratteristiche dell'attività economica della società e sul relativo personale.

Si considera poi il rischio di controllo, che riguarda lo SCI, e si riferisce al rischio che un errore riguardante un'asserzione non venga individuato preventivamente dal controllo interno dell'impresa, quindi implicitamente dalla direzione. In tal senso aiuta il fatto che lo SCI sia informatizzato e opportunamente rigido, e soprattutto che vengano svolti controlli regolari in modo da testare il sistema di controllo.

Infine si ha il rischio di individuazione, che è l'unico realmente controllabile da parte del revisore legale, e varia a seconda dei livelli di rischio intrinseco e rischio di controllo precedentemente stabiliti. Questo rischio è inverso rispetto al rischio di controllo, difatti maggiore è l'efficacia dello SCI, minore sarà il lavoro che dovrà andare a svolgere il revisore. Si tratta di un rischio che può essere stimato attraverso un giudizio professionale basato sull'esperienza del singolo revisore, o tramite il

²⁷ D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), *La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure*, Giappichelli, Torino, 2020.

metodo del rischio residuo, suggerito dalle linee guida, il quale permette, una volta quantificati il rischio intrinseco e il rischio di controllo, di andare a stabilire quello che è il rischio di individuazione. In generale il rischio di revisione deve essere basso, per cui adottando quest'ultimo metodo si riuscirà facilmente a definire il livello di rischio di individuazione, che sarà basso se gli altri rischi sono alti, mentre potrà essere innalzato se questi rischi sono meno elevati: possiamo quindi dire che il rischio di individuazione rappresenta l'elemento che controbilancia il rischio di revisione, per cui se sarà basso il revisore dovrà effettuare più attività e controlli, al contrario se sarà alto si potrà velocizzare il procedimento e svolgere in tempi minori i test di sostanza.

Per valutare il rischio di individuazione si fa riferimento al concetto di significatività, dove un errore è considerato tale se va ad influenzare la decisione degli stakeholder. Essa può variare durante il corso della revisione esclusivamente a ribasso, qualora emergano accadimenti che cambino le rischiosità. L'ISA 320²⁸ è lo standard di riferimento per la significatività, con le tipologie di soglie di significatività che sono le seguenti²⁹:

- soglia di significatività preliminare, riferita al bilancio nel suo complesso;

²⁸ ISA 320 - Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

²⁹ BAVA F., La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia, Giuffrè, Milano, 2016.

- soglia di significatività operativa, inferiore rispetto alla preliminare, ed è quella che viene utilizzata dal revisore nel processo;
- soglia di significatività specifica, che è una categoria residuale utilizzata in voci particolarmente rischiose, ed è ancora più bassa rispetto alla soglia di significatività operativa;
- soglia di errore trascurabile.

I metodi per stimare queste soglie sono essenzialmente tre³⁰:

- Modello algoritmico, secondo cui il revisore si avvale di un metodo statistico che gli permette di ridurre in maniera sensibile le sue responsabilità, ed è sicuramente efficiente, ma altrettanto costoso.
- Modello discrezionale basato sull'esperienza del revisore, dove la responsabilità del revisore è massima, per cui è sconsigliato.
- Regola del pollice, con il revisore che, attraverso parametri stabiliti dall'IFAC, una volta definita la soglia di significatività preliminare, riesce a stabilire in maniera automatica le restanti soglie. Ogni soglia ha una sua forbice di percentuale, con il revisore che, in base al rischio di individuazione precedentemente definito, andrà a scegliere la percentuale più bassa se il rischio è alto, e viceversa, a seconda del caso in cui si trova: la soglia di significatività operativa va dal 60% all'85% rispetto alla soglia

³⁰ BAUER R., La revisione legale. Tecniche e procedure, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020.

di significatività preliminare, mentre l'errore trascurabile è tra il 5% e il 15% rispetto alla soglia di significatività operativa.

1.4 IL GIUDIZIO DEL REVISORE SUL BILANCIO

L'ISA 700 afferma che il revisore deve esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbia acquisito una ragionevole sicurezza³¹ sul fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi³² o errori non intenzionali.

Ci sono quattro tipi di giudizio³³:

- Giudizio positivo, per cui il bilancio è chiaro, veritiero e corretto.
- Giudizio con rilievi, per cui il bilancio è chiaro, veritiero e corretto, ad eccezioni di alcuni aspetti che sono errati. Si tratta di un tipo di giudizio che il revisore può emettere quando conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi, ma non pervasivi³⁴, oppure quando c'è

³¹ Un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto.

³² Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio.

³³ BAVA F., La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia, Giuffrè, Milano, 2016.

³⁴ L'errore è pervasivo se non si limita a specifici elementi, conti o voci del bilancio, o pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, l'effetto dell'errore assume un'importanza tale da rendere il bilancio inutile agli utilizzatori.

incertezza o mancanza di elementi probativi riguardo ad una voce significativa che però non è considerata pervasiva.

- Giudizio negativo, per cui il bilancio non è chiaro, veritiero e corretto. Si tratta di un giudizio che viene emesso quando ci sono errori significativi e pervasivi nel bilancio tali per cui esso è falso. L'assemblea dei soci può sempre discutere la relazione e approvare il bilancio, nonostante il giudizio negativo, questo perchè è l'organo sovrano e può decidere.
- Impossibilità di esprimere un giudizio, per cui il revisore non riesce a stabilire se il bilancio è chiaro, veritiero e corretto: si parla di giudizio neutro, o non giudizio. Viene emesso quando ci sono significative incertezze, o quando il revisore è stato impossibilitato nel raccogliere elementi probativi sufficienti. Questo giudizio deve essere preso in considerazione solo alla fine, per cui prima bisogna valutare altre strade, poichè gli standard vogliono che il revisore si esprima, infatti nella sopracitata fattispecie il revisore si esonera da ogni tipo di responsabilità.

Il giudizio del revisore è strettamente correlato al postulato della continuità aziendale, disciplinato dall'OIC 11³⁵ e trattato all'interno dell'ISA 570³⁶, secondo cui il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel

³⁵ OIC 11 - Finalità è postulati del bilancio d'esercizio.

³⁶ ISA 570 - Continuità aziendale.

prevedibile futuro³⁷ come un'entità in funzionamento, con gli amministratori che devono verificare questo presupposto. Si tratta di una verifica continua, per cui questo presupposto deve essere controllato durante tutto il processo dalla direzione e dal revisore, con quest'ultimo che dovrà focalizzarsi sui piani d'azione³⁸ della direzione per vedere quali sono le previsioni della società per i successivi anni. Come detto in precedenza, il revisore deve tenere a mente il concetto di continuità aziendale, la quale ha un effetto importante sul tipo di giudizio che egli andrà poi a formulare:

- se la continuità è sicura, il revisore esprimerà un giudizio positivo nel caso in cui l'informativa in bilancio sia adeguata, al contrario se l'informativa in bilancio non è adeguata verrà emesso un giudizio positivo con rilievi;
- se la continuità non è certa, ma c'è una probabile ragionevolezza che ci sia, allora verrà emesso un giudizio positivo, mentre il giudizio sarà positivo con rilievi se non c'è adeguata informativa;
- se non c'è certezza nella continuità, ma questa è possibile, il revisore dovrà dichiarare l'impossibilità di emettere un giudizio, mentre se non c'è adeguata informativa e secondo il revisore l'utilizzo da parte della direzione

³⁷ Periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

³⁸ Documento all'interno del quale la direzione definisce in che modo riesce a superare eventuali fasi di crisi.

del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato allora egli emetterà un giudizio negativo;

- se la continuità non c'è sicuramente e il bilancio viene redatto con criteri di funzionamento allora il giudizio sarà negativo, mentre qualora il bilancio venga fatto con criteri di liquidazione allora il giudizio sarà positivo in quanto c'è coerenza con la situazione in cui si trova la società revisionata.

Sempre inerenti al giudizio del revisore sono gli eventi successivi, già menzionati sopra, ossia quegli eventi che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio, con il revisore che dovrà identificare gli eventi di rilievo che sono accaduti e, se non sussiste alcun fatto successivo significativo da recepire in bilancio, allora tale giudizio sarà positivo, altrimenti il revisore emetterà un giudizio con modifica³⁹, per cui il bilancio richiederà delle modifiche affinché fornisca una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale. Qualora, invece, tra la relazione di revisione e l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, emergano fatti significativi, allora il revisore dovrà replicare quello che gli amministratori decideranno di fare:

- se il bilancio verrà sostituito, allora il revisore dovrà provvedere alla sostituzione della relazione di revisione;

³⁹ ISA 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.

- se il bilancio verrà integrato, il revisore di conseguenza emetterà una relazione integrativa, per cui a quel punto ci sarà una doppia data, la prima riferita alla relazione in sé, la seconda riferita all'integrazione;
- se, a seguito dell'evento significativo, non verrà adoperato nessun tipo di cambiamento al bilancio, il revisore avrà due scelte, ovvero cambiare la relazione se non è già stata consegnata, o mettersi in contatto con la direzione e stabilire come procedere in modo da autotutelarsi.

CAPITOLO 2: I PRINCIPI ETICI E L'INDIPENDENZA

2.1 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I principi di comportamento sono delle regole che ogni revisore deve seguire, e prescindono dalla conoscenza dei principi contabili OIC, per cui sono obbligatori.

Essi sono:

- I. scetticismo professionale;
- II. segreto professionale e riservatezza;
- III. organizzazione del lavoro;
- IV. deontologia;
- V. indipendenza;
- VI. responsabilità.

Lo scetticismo professionale, disciplinato dall'art. 9 D.lgs. 39/2010⁴⁰, corrisponde ad un atteggiamento che comprende un approccio dubitativo, attento a condizioni che possano indicare potenziali inesattezze dovute ad errori o frodi, con una valutazione critica degli elementi probativi e della documentazione inerente alla revisione, per cui il revisore deve mantenere una mentalità critica, anche se presume che la direzione sia onesta: si tratta di un approccio che deve perdurare per tutto il

⁴⁰ Art. 9 D.lgs. 39/2010 - Deontologia e scetticismo professionale.

periodo di revisione⁴¹.

L'art. 9-bis D.lgs. 39/2010⁴² definisce il segreto professionale e la riservatezza, secondo cui il revisore ha l'obbligo di non divulgare i dati, che siano essi informazioni o documenti, acquisiti durante le proprie relazioni professionali, e di non utilizzare in alcun modo questi a vantaggio proprio o di terzi: questo principio vale anche a seguito del termine dell'incarico. Le uniche fattispecie secondo cui il revisore ha la possibilità di comunicare questi elementi è quando la divulgazione è espressa dalla legge o nel caso in cui egli venga autorizzato dal proprio cliente.

L'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 10-quater D.lgs. 39/2010⁴³, concerne nel fatto che il revisore deve organizzare e documentare tutto quello che svolge, quindi la parte legata alle analisi effettuate, come sono stati fatti e su chi sono stati fatti i controlli, le valutazioni, i lavori eseguiti e da parte di quali soggetti, se dal revisore stesso o dal proprio team.

La deontologia, sempre disciplinata dall'art. 9 D.lgs. 39/2010, è definita dal Codice IESBA come i principi fondamentali di etica professionale. Il presente codice è diviso in tre parti:

- Parte 1⁴⁴, che include i principi fondamentali applicabili a tutti i soggetti abilitati alla revisione, ovverosia i principi deontologici fondamentali.

⁴¹ BAVA F., La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia, Giuffrè, Milano, 2016.

⁴² Art. 9-bis D.lgs. 39/2010 - Riservatezza e segreto professionale.

⁴³ Art. 10-quater D.lgs. 39/2010 - Organizzazione del lavoro.

⁴⁴ Parte 1 - Conformità al Codice, Principi fondamentali e Quadro concettuale.

- Parte 3⁴⁵, contenente le linee guida che permettono al soggetto abilitato alla revisione di valutare eventuali rischi derivanti da un proprio comportamento.
- Parte 4A⁴⁶, che prevede un focus sul principio dell'indipendenza, descrivendo i fatti e le circostanze che generano o potrebbero generare rischi per l'indipendenza, e le possibili azioni per mitigare questi rischi.

I principi etici sono di seguito elencati⁴⁷:

- a. integrità;
- b. obiettività;
- c. formazione, competenza e diligenza professionale;
- d. riservatezza;
- e. comportamento professionale.

L'integrità consiste nel fatto che il revisore debba essere diretto, trasparente ed onesto nelle proprie relazioni professionali.

Bisogna essere obiettivi, quindi non bisogna scendere a compromessi per via di pregiudizi o conflitti di interesse nei confronti della società revisionata.

Il revisore, così come sottoscritto dall'art. 5 D.lgs. 39/2010⁴⁸, deve continuare a formarsi ed informarsi dal momento in cui è iscritto al registro, andando quindi a

⁴⁵ Parte 3 - Soggetti abilitati alla revisione.

⁴⁶ Parte 4A - Indipendenza per gli incarichi di revisione e di revisione limitata.

⁴⁷ D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure, Giappichelli, Torino, 2020.

⁴⁸ Art. 5 D.lgs. 39/2010 - Formazione continua.

partecipare a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) volti a perfezionare le conoscenze teoriche e le capacità professionali, questo perché la normativa è in continuo sviluppo; deve avere le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere correttamente il lavoro, consapevole di quello che sta facendo; deve lavorare con l'attenzione richiesta dalla sua professione.

La riservatezza richiama il principio di comportamento descritto in precedenza, quindi si rimanda a ciò che già è stato trattato.

Riguardo al comportamento professionale, esso consiste nel rispettare la normativa in vigore e i principi che ne derivano.

Il principio di indipendenza, che è il centro della relazione, lo vedremo in maniera più dettagliata nel paragrafo successivo, così come la responsabilità del revisore, che è connessa al tema dell'indipendenza.

2.2 L'INDIPENDENZA COME PILASTRO DELLA REVISIONE E LE SUE MINACCE

Prima di introdurre il concetto della seguente tesi, è bene ricordare che la revisione legale richiede l'indipendenza non solo del revisore, ma anche da parte di ciascun componente del team, per cui di seguito ogni qualvolta si farà riferimento al revisore bisognerà considerare in maniera implicita anche il suo team di lavoro.

L'indipendenza è dettata dall'art. 10 D.lgs. 39/2010⁴⁹, per cui il revisore non deve avere nessun tipo di legame con la società revisionata e non deve essere coinvolto in alcun modo all'interno del processo decisionale: dall'istante in cui si perde l'indipendenza, il revisore deve rassegnare nell'immediato le dimissioni. Ci sono due tipologie di indipendenza, entrambe da perseguire⁵⁰:

- indipendenza mentale, riferita a condizioni mentali che permettono di giungere a conclusioni senza alcun tipo di condizionamento, con il revisore che riesce a lavorare in maniera integra, obiettiva e scettica;
- indipendenza formale, ovvero evitare situazioni o circostanze significative tali da indurre un qualunque soggetto terzo ragionevole ed informato a riconoscere che l'indipendenza del revisore sia compromessa.

L'indipendenza deve essere fatta valere non solo nei confronti della società revisionata, ma anche, qualora sussistano, verso tutte le parti correlate ad essa, che siano queste società controllate, controllanti, partecipate o partecipanti. Si tratta di un principio che deve essere sottoposto a verifica continua, difatti durante l'anno possono verificarsi dei fatti che lo vanno a compromettere.

Le minacce riferite all'indipendenza sono le seguenti⁵¹:

⁴⁹ Art. 10 D.lgs. 39/2010 - Indipendenza e obiettività.

⁵⁰ BAUER R., *La revisione legale. Tecniche e procedure*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020.

⁵¹ D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), *La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure*, Giappichelli, Torino, 2020.

- interesse personale, per cui risulta esserci un conflitto di interessi, che può essere un interesse finanziario diretto o una stretta relazione di affari con il cliente;
- auto-riesame, per cui il revisore controlla dati o elementi che lo stesso o il suo team hanno determinato: segue che il revisore andrebbe a giudicare un bilancio a cui lui o il suo team hanno partecipato⁵²;
- promozione degli interessi del cliente, dove il revisore, oltre all'incarico conferitogli dal cliente, svolge la funzione di difensore o di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nei confronti di quest'ultimo;
- familiarità, per cui si hanno relazioni parentali o affini con gli esponenti facenti parte della direzione, oppure si hanno relazioni professionali di lunga durata con il cliente che comportano una fiducia eccessiva, con i controlli che vengono svolti in maniera più frettolosa;
- intimidazione, dove la società revisionata minaccia di revocare l'incarico al revisore a causa di un disaccordo in merito ad una certa tematica.

Il revisore deve identificare questi rischi ed autovalutarli: se la loro gestione non è possibile, per cui non possono essere eliminati o almeno ridotti entro un livello accettabile, allora non si può accettare l'incarico, mentre bisogna terminarlo qualora sia già in corso. Il soggetto sottoposto alla revisione deve infatti avere autonomia

⁵² DE ROSA S., *Rischi di auto-riesame da valutare per l'indipendenza del revisore*, in Eutekne.info, 2020.

di giudizio, ed operare in maniera obiettiva e imparziale. Ci sono delle misure di salvaguardia per la gestione dei rischi, per cui abbiamo:

- Sistemi esterni, basati su controlli di qualità svolti dalle autorità di vigilanza, quindi previsti dalla legge. All'interno di questa categoria rientrano a titolo esemplificativo i principi di revisione e il riesame di qualità effettuato da un terzo previsto dalla legge.
- Sistemi interni, predisposti dal revisore e dalla sua rete, basati su regolamenti interni, tra cui una comunicazione tempestiva e l'instaurazione di un sistema disciplinare per far rispettare le direttive.

In tema di indipendenza risulta rilevante il concetto di compenso, il quale deve essere incondizionato e svincolato da servizi accessori, e non deve essere stabilito in funzione dei risultati della revisione. Il compenso deve essere fisso e stabilito all'inizio dell'incarico, tenendo conto della dimensione della società conferente l'incarico, della preparazione tecnica, dell'esperienza che il lavoro richiede, e della necessità di organizzare un team di lavoro. Esso deve essere indicato all'interno della Nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 16-bis c.c.⁵³, e deve essere successivamente comunicato al MEF.

Sempre collegato a questo paragrafo c'è lo svolgimento dei servizi di consulenza, i quali possono essere accettati dal revisore, ma quest'ultimo deve sempre valutarli,

⁵³ Art. 2427 c.c. - Contenuto della nota integrativa.

sia per quella che è la loro portata sia quanto essi vanno ad impattare sul processo di revisione, ricordando che non ci deve essere incompatibilità in termini di indipendenza.

A conclusione di ciò il soggetto sottoposto alla revisione deve andare a compilare un questionario nel quale valuta tutti i rischi, e successivamente c'è l'attestazione di indipendenza, data dalla dichiarazione del revisore.

2.3 LA RESPONSABILITA' COLLEGATA ALL'INDIPENDENZA

Strettamente connesso all'indipendenza del revisore è il concetto di responsabilità: essa sussiste se c'è nesso di causalità tra danno e comportamento: si ha una responsabilità legale ed una responsabilità disciplinare.

La responsabilità legale può essere:

- amministrativa, accertata dal MEF ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 39/2010⁵⁴. In questo caso, se vengono notate violazioni di norme, si applicano sanzioni che sono diverse a seconda del tipo di infrazione commessa, per cui si va dalla semplice sanzione pecuniaria che va da €1.000,00 a €150.000,00, passando poi per la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a 3 anni, la revoca dell'incarico dalla società che si stava revisionando, il divieto di accettare nuovi incarichi, fino ad arrivare alla pena massima, ossia

⁵⁴ Art. 24 D.lgs. 39/2010 - Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

la radiazione dal Registro dei revisori legali.

Nel caso in cui la società revisionata sia un EIP, i provvedimenti sono in capo alla CONSOB ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 39/2010⁵⁵, e le sanzioni sono maggiori.

- civile, definita dall'art. 15 D.lgs. 39/2010⁵⁶. Il revisore è responsabile dei danni conseguenti ad inadempimenti o fatti illeciti, con l'inadempimento che sta ad intendere che non viene svolta un'azione in maniera volontaria, o che questa viene fatta male, mentre per fatto illecito si intende che il revisore compie volontariamente un comportamento a proprio vantaggio o a vantaggio altrui. A livello civilistico è la società di revisione che risarcisce i danni a chi gli ha conferito l'incarico, insieme a soci e terzi, ma rispondono in solido il responsabile della società di revisione e tutti coloro che hanno lavorato all'incarico in proporzione all'attività svolta e al danno cagionato, così come anche gli amministratori. Se il danno è stato creato nei confronti della società revisionata si è all'interno della responsabilità contrattuale, in quanto è la società che fa il contratto, mentre se il danno è verso soggetti terzi allora si tratta di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 c.c.⁵⁷, che esula dall'esistenza di un contratto.

⁵⁵ Art. 26 D.lgs. 39/2010 - Provvedimenti della Consob.

⁵⁶ Art. 15 D.lgs. 39/2010 - Responsabilità.

⁵⁷ Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito.

L'art. 15 stabilisce che l'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data della relazione di revisione⁵⁸.

- penale, per certe fattispecie che sono punibili per legge, per cui non c'è discrezionalità da parte del giudice come accade nel diritto civile. I reati che si possono compiere sono diversi, tra cui falsificare relazioni o comunicazioni della società di revisione⁵⁹, percepire compensi illegali⁶⁰, avere rapporti patrimoniali illeciti con la società revisionata⁶¹, ostacolare l'attività di vigilanza⁶², o utilizzare informazioni riservate⁶³. Nel diritto penale viene punita la volontà del soggetto di violare una norma, infatti non è la società ad essere colpita, bensì chi ha agito concorrendo al reato.
- fiscale, difatti il revisore ha l'obbligo di firmare la dichiarazione dei redditi della società revisionata, in modo da certificare che egli abbia preso visione della dichiarazione e che questa sia conforme al bilancio della stessa, così da disincentivare quella che è l'evasione fiscale. La responsabilità fiscale in capo al revisore incorre per omessa sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, per la quale si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del

⁵⁸ D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), *La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁵⁹ Art. 27 D.lgs. 39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

⁶⁰ Art. 30 D.lgs. 39/2010 - Compensi illegali.

⁶¹ Art. 31 D.lgs. 39/2010 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

⁶² Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

⁶³ Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale.

compenso previsto, con un minimo che va da €250,00 fino ad un massimo che non eccede l'imposta effettivamente accertata al carico del contribuente⁶⁴.

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, questa deriva da prassi e regolamenti, e concerne alla responsabilità professionale.

Detto ciò, a prescindere da queste tipologie, il revisore non è responsabile di ciò che è presente nel bilancio, bensì di quello che egli dovrebbe trovare utilizzando la normale diligenza.

⁶⁴ Art. 9 D.lgs. 471/1997 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

CAPITOLO 3: L'INDIPENDENZA NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

3.1 L'INDIPENDENZA NELLA PRASSI

Dopo aver enunciato la normativa legata alla disciplina della revisione, è importante parlare di Assirevi, ossia un'associazione privata senza scopo di lucro che racchiude le principali società di revisione italiane, tra cui le Big Four⁶⁵. Essa è nata con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'attività della revisione legale, di istituire corsi di formazione ed aggiornamento, e garantire un supporto ai professionisti. L'associazione si ispira ad un codice etico che definisce quelli che sono i principi e le regole di comportamento che i partecipanti devono seguire, di seguito elencati:

- a. onestà, per cui i soggetti che fanno parte dell'associazione si impegnano a rispettare i principi etici di cui al paragrafo 2.1;
- b. rispetto della persona, sia da un punto di vista fisico che morale;
- c. obiettività ed indipendenza, ossia senza alcun tipo di interesse a livello personale, con il lavoro che deve essere svolto basandosi esclusivamente su ciò che il soggetto osserva, senza nessun tipo di pregiudizio;
- d. professionalità, competenza e qualità, ovverosia elementi che debbono essere presieduti dal revisore in quanto la professione lo richiede.

⁶⁵ EY, Deloitte, PWC e KPMG, le quali insieme rappresentano circa il 90% delle società di revisione.

Il Documento di Ricerca n. 217⁶⁶, predisposto da Assirevi, definisce le linee guida di comportamento che il revisore deve seguire ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), D.lgs. 39/2010⁶⁷, come modificato dal D.lgs. 135/2016⁶⁸, in attuazione con le disposizioni dell'art. 6, comma 2, lett. a), Regolamento UE 537/2014⁶⁹. Il presente Documento riporta ciò che viene descritto dall'art. 6, secondo cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un EIP, deve essenzialmente valutare se è in regola con i requisiti previsti dal regolamento per la revisione di un'EIP, se sono state rispettate le condizioni di durata dell'incarico, e l'integrità dei membri dell'organo di controllo, dell'organo di amministrazione e della direzione dell'EIP. Lo stesso articolo prosegue stabilendo che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile confermano per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a

⁶⁶ Documento di ricerca n. 217 - Conferma annuale dell'indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

⁶⁷ Art. 19 D.lgs. 39/2010 - Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

⁶⁸ D.lgs. 135/2016 - Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

⁶⁹ Regolamento (UE) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

revisione, e discutono con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile eventuali rischi per la loro indipendenza e che misure adottare in merito a ciò. La dichiarazione di indipendenza contenuta nella relazione di revisione, spiega il documento, fa riferimento non solo ai principi di indipendenza, ma anche ai principi etici di cui al paragrafo 2.1.

In riferimento alla CONSOB, preme ricordare la delibera del 5 ottobre 2005 n. 15185, con la quale l'autorità di vigilanza raccomandava alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'art. 161 D.lgs. 58/98⁷⁰, l'adozione, con decorrenza immediata, del documento sui principi di indipendenza del revisore emanato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio nazionale dei Ragionieri. La stessa raccomandazione era stata rivolta alle società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili disciplinato dal D.lgs. 88/92⁷¹, limitatamente all'esercizio dell'attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Questa delibera merita di essere posta in rilievo, in quanto evidenzia come il concetto di indipendenza nel settore della revisione sia sempre stato di primaria importanza, fino ad essere disciplinato da specifiche disposizioni normative, quali l'art. 10 D.lgs. 39/2010 e l'art. 17 D.lgs. 39/2010⁷².

⁷⁰ Articolo abrogato dal D.lgs. 39/2010.

⁷¹ Abrogato dal D.lgs. 39/2010.

⁷² Art. 17 D.lgs. 39/2010 - Indipendenza.

3.2 L'INDIPENDENZA SECONDO LA GIURISPRUDENZA

In questo paragrafo vedremo nella sostanza quanto l'indipendenza del revisore sia fondamentale, e quanto essa possa compromettere il lavoro del revisore: il tutto verrà analizzato andando a trattare due situazioni aventi esiti contrapposti.

Il primo caso riguarda il sindaco-revisore di una S.r.l., il quale, come affermato dal Tribunale di Milano con il provvedimento del 16 giugno 2022, è stato giudicato privo del requisito di indipendenza in quanto lo studio professionale incaricato dalla società per la consulenza fiscale e la tenuta della contabilità vedeva quale principale associato il figlio del soggetto in questione. In tale ipotesi, la nomina deve ritenersi nulla e non è dovuto alcun compenso.

Nella presente circostanza, il Presidente del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione legale, di una società poi fallita, chiedeva l'ammissione allo stato passivo del credito maturato per l'attività di controllo svolta negli anni 2019-2020. Il Curatore del fallimento rigettava la domanda, evidenziando come la società avesse intrattenuto un rapporto continuativo di consulenza fiscale e contabile con uno studio professionale riconducibile al sindaco-revisore, tale da compromettere il requisito di indipendenza. In particolare, lo studio portava il cognome del professionista, essendo il figlio associato al 95%, circostanza che secondo il Curatore comportava un rapporto patrimoniale e familiare idoneo a incidere sull'indipendenza, anche solo "apparente", del sindaco-revisore. Veniva quindi posto in risalto il concetto di familiarità, non solo tra revisore e società di

consulenza, ma anche tra lo stesso e la governance della società fallita, dato il rapporto lavorativo durato oltre 30 anni.

Il sindaco-revisore si opponeva, sostenendo di non avere alcuna partecipazione o ruolo nello studio professionale, limitandosi a utilizzarne il domicilio professionale, mentre ogni attività era riferibile esclusivamente al figlio. A ciò replicava il Curatore, insistendo sulla sussistenza di una situazione di stretta familiarità e di potenziale condizionamento, anche in ragione dei rapporti continuativi con la società.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, richiamando l'art. 10 D.lgs. 39/2010 in materia di indipendenza del revisore legale e la giurisprudenza di legittimità⁷³, che ha elaborato il principio dell'indipendenza non solo sostanziale ma anche “in apparenza”. La norma impone infatti al revisore di essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e di adottare tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale o solo apparente. Secondo la Corte di Cassazione, il principio dell'indipendenza “in apparenza” implica che il revisore non solo sia indipendente in sé per sé, ma appaia tale anche agli occhi di un terzo informato, obiettivo e ragionevole, per cui è da escludere qualsiasi situazione idonea a generare dubbi sulla sua imparzialità. In questa prospettiva è stato affermato che anche l'appartenenza allo stesso studio professionale, o la sussistenza

⁷³ Cass. civ. n. 14919/2019.

di rapporti patrimoniali e familiari rilevanti, può determinare una situazione di incompatibilità che rende nulla la nomina e non dovuto il compenso.

Nel caso concreto, la presenza del figlio del sindaco-revisore quale principale associato dello studio incaricato della consulenza fiscale e della tenuta della contabilità della società è stata ritenuta idonea a compromettere l'indipendenza anche solo apparente del sindaco-revisore, il quale era chiamato a controllare il bilancio predisposto dallo stesso studio. Ne è derivata la conseguente nullità della nomina e il rigetto della domanda di ammissione al passivo, con esclusione del diritto al compenso.

La seconda vicenda è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Genova del 9 dicembre 2017, relativa all'opposizione proposta da una S.p.a. contro un decreto ingiuntivo ottenuto da una professionista per il pagamento di compensi maturati nello svolgimento dell'incarico di sindaco con funzioni di revisore legale. La società opponente contestava, in particolare, la mancanza di indipendenza della professionista, sostenendo l'esistenza di un collegamento con il proprio consulente fiscale tale da determinare una violazione sia dell'art. 2399 c.c.⁷⁴ sia dell'art. 10 D.lgs. 39/2010.

Dall'istruttoria è emerso che:

⁷⁴ Art. 2399 c.c. - Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

- la professionista non era né dipendente né associata al commercialista della società;
- utilizzava un locale nello studio di quest'ultimo solo sulla base di un contratto di locazione;
- collaborava con lui occasionalmente e per clienti diversi dalla società;
- non aveva mai svolto attività di consulenza fiscale o contabile in favore della società, limitandosi esclusivamente al controllo contabile.

Tali elementi sono stati decisivi per escludere qualsiasi sovrapposizione tra attività di revisione e attività di consulenza. L'art. 2399 c.c. vieta infatti la nomina a sindaco in presenza di rapporti di lavoro, consulenza o altri rapporti patrimoniali con la società idonei a comprometterne l'indipendenza, con la giurisprudenza che ha incluso anche i casi di partecipazione a studi associati che prestano consulenza alla società. Tuttavia, nel caso concreto, non esisteva alcun rapporto diretto o indiretto con la società, mancava una associazione professionale tra i professionisti coinvolti, e vi era una netta separazione delle attività: ne consegue che non c'è alcuna causa di incompatibilità.

Il giudice ricorda un principio importante, per cui le regole sull'indipendenza previste per il revisore legale si applicano anche al sindaco che svolge la revisione. Non è quindi ammissibile un regime attenuato per il sindaco-revisore, infatti ciò che rileva è la funzione di revisione legale.

In riferimento al primo periodo di incarico l'art. 10 D.lgs. 39/2010 non era ancora in vigore, pertanto non può essere utilizzato per contestare i compensi relativi a quella fase.

Riguardo la rete professionale, la normativa la definisce come una struttura caratterizzata da cooperazione stabile, condivisione di costi, utili e organizzazione, strategia e utilizzo di risorse comuni: il giudice chiarisce che la mera condivisione di spazi o rapporti occasionali, come nel seguente caso, non comporta una rete. Nella seguente questione non vi era una condivisione di utili o responsabilità, ed i professionisti operavano in modo autonomo e separato, di conseguenza non c'era la presenza di una rete rilevante ai fini dell'indipendenza.

L'art. 10 richiede che l'indipendenza sia valutata anche in base alla percezione di un terzo informato, obiettivo e ragionevole.

Il rischio deve essere concreto e non solo teorico, mentre nel caso in esame, la separazione tra attività di consulenza e revisione era chiara, non sono mai state sollevate contestazioni durante l'incarico, infatti i dubbi sono emersi solo dopo la richiesta di pagamento, ed inoltre non sono stati evidenziati errori o condizionamenti nell'attività svolta. Tutto questo per dire che il rischio di compromissione dell'indipendenza risultava ipotetico, non percepibile da un osservatore terzo.

In conclusione il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione e confermato il diritto della professionista al pagamento dei compensi, affermando che

l'indipendenza del sindaco-revisore non può essere esclusa sola da rapporti di collaborazione occasionale o condivisione di spazi, ma richiede l'esistenza di legami economici, organizzativi o personali concreti e idonei ad incidere sull'attività di controllo.

3.3 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Dall'esame delle due pronunce sopra citate emerge come l'indipendenza assuma un ruolo sempre più centrale nella figura del revisore legale, il quale deve prestare particolare attenzione ai servizi di consulenza, i quali devono essere attentamente valutati al fine di non compromettere in alcun modo il principio.

Altresì rilevante è l'eventuale presenza di rapporti familiari o di parentela con soggetti collegati alla società revisionata, per cui l'indipendenza del professionista viene minacciata dalla familiarità.

A prescindere da ciò, risulta essere di particolare importanza il concetto di indipendenza non solo dal punto di vista reale, bensì anche, soprattutto in queste due fattispecie, il lato "apparente", ossia la possibilità per un terzo informato, obiettivo e ragionevole, di affermare che quel soggetto sia indipendente.

CONCLUSIONI

Grazie al presente elaborato è stato possibile evidenziare come l'indipendenza rappresenti un principio cardine della revisione legale, da perseguire durante tutto lo svolgimento dell'incarico, non solo per il singolo revisore incaricato, ma, come già detto, ciò si estende per ogni elemento del team che lo affianca e collabora con lui.

L'indipendenza permette di prestare il proprio servizio in maniera quanto più obiettiva possibile, e facilita il rispetto di tutti i principi di comportamento già definiti. Essa, oltre a tutelare il professionista, garantisce una condizione di autonomia ed imparzialità che permette al revisore e al suo team di non essere influenzati in alcun modo da coloro che li circondano, per cui il lavoro viene svolto con serenità e senza alcun tipo di pressione, proprio perché si è consapevoli di non intrattenere nessun tipo di rapporto con la società revisionata che va oltre al mero rapporto lavorativo.

In virtù di questo principio, il revisore si trova nella condizione di poter svolgere le attività, i controlli e le relative valutazioni in maniera efficace ed efficiente, e, dal momento in cui avrà raccolto i risultati e dovrà emettere il giudizio attraverso la relazione di revisione, non avrà alcun dubbio o condizionamento nel giudicare il bilancio in maniera eventualmente critica, in quanto egli è libero, convinto e consapevole del lavoro svolto, per cui il possibile errore potrà sussistere solo per

eventuale negligenza, senza timore nell'approfondire un certo ciclo o una certa voce derivante da pressioni provenienti dalla direzione.

BIBLIOGRAFIA

BAUER R., *La revisione legale. Tecniche e procedure*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020.

BAVA F., *La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA Italia*, Giuffrè, Milano, 2016.

DE ROSA S., *Rischi di auto-riesame da valutare per l'indipendenza del revisore*, in Eutekne.info, 2020.

D'ONZA G., MARCHI L. (a cura di), *La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure*, Giappichelli, Torino, 2020.

SITOGRAFIA

<https://www.gazzettaufficiale.it>

<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

<https://commercialisti.it>

<https://www.assirevi.com>

<https://www.eutekne.it>

<https://www.consob.it>

<https://www.fondazioneoic.eu/oic>

RINGRAZIAMENTI

Eccomi qua. Devo dire la verità: probabilmente è da quando ho iniziato questo percorso che penso a questo momento, e mi sono sempre chiesto cosa mai potessi scrivere: non so se queste sono le parole giuste, ma ci proverò.

Ringrazio sentitamente il Prof. Giuliani per avermi permesso di svolgere il lavoro con la massima serenità, rispondendo tempestivamente ad ogni mio dubbio.

Ai miei genitori: siete sempre stati i primi ad incoraggiarmi e a permettermi di fare ciò che più mi piace, senza pormi alcun tipo di barriere. Mi avete trasmesso i veri valori, per cui se oggi sono la persona che sono, lo devo a voi e ai sacrifici che avete fatto per darmi la possibilità di raggiungere questo traguardo. Magari non dimostro troppo il mio affetto, a volte rispondo a mezza bocca e altre non rispondo proprio, ma ciò non toglie in alcun modo il fatto che mi senta veramente fortunato ad essere vostro figlio.

Ringrazio mia sorella Arianna: io e te abbiamo il classico rapporto tra fratelli, un po' litigarellino, ma so che nei momenti importanti tu ci sei e ci sarai sempre, e me lo dimostri ogni volta che ne hai l'occasione. Mi hai consigliato, mi hai supportato, e con te mi sento, in un certo senso, protetto da tutto il resto.

Dedico questo traguardo ai miei nonni: a chi c'è ancora e a chi, purtroppo, non c'è più, ma che so con certezza che mi guarda dal cielo e fa il tifo per me.

Un grazie ai miei amici, quelli di sempre, che hanno reso questo percorso più leggero. Con voi ho condiviso gran parte della mia vita fino ad oggi: sono stati anni fatti di bellissimi momenti, risate, divertimento e spensieratezza, ma anche di confronti e sostegno quando ce n'era bisogno.

Ringrazio inoltre le mie amiche, sempre pronte a consigliarmi. In particolare ringrazio Elisa ed Emma, per la loro gentilezza e disponibilità.

Ci tengo inoltre a ringraziare i miei compagni universitari, Diego e Gabriele: con il primo ci conosciamo da sempre, e devo ammettere che mi mancheranno i viaggi in macchina per andare in facoltà, gli incidenti sventati e le chiacchierate che facevamo per passare il tempo (le pokerate con Fra le continueremo a fare). Con il secondo, mi ritengo fortunato ad averli avuti come vicini il primo giorno, perché da lì ho avuto la possibilità di conoscere una persona con la quale ho instaurato un rapporto di amicizia che va oltre il semplice studio.

Per ultimo, voglio dedicare un pensiero a me stesso. Più che un ringraziamento, ci tengo a darmi una pacca sulla spalla, perché spesso do per scontate troppe cose,

anche se in realtà non lo sono, e mi sembra giusto, ogni tanto, dirsi bravo. Questo per me rappresenta una tappa del percorso: adesso si aprirà un nuovo capitolo, e spero che il seguito sia altrettanto intenso e gratificante quanto lo è stato fin d'ora.